

INFORMAZIONI SOCIETARIE

V.M. SRL



Y83J6F

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA OSTIGLIA 10 CAP 20133
Indirizzo PEC	vm@registerpec.it
Numero REA	MI - 1827028
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05506180966
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05506180966 Data di iscrizione: 04/12/2006 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/11/2006
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- L'ATTIVITA' DI ACQUISTO, ALIENAZIONE E COMPRAVENDITA SOTTO QUALSIASI FORMA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE; L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, GESTIONE E LOCAZIONE A TERZI DEGLI STESSI IMMOBILI. ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05506180966
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 04/12/2006

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/12/2006

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 29/11/2006

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2007
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

- L'ATTIVITA' DI ACQUISTO, ALIENAZIONE E COMPRAVENDITA SOTTO QUALSIASI FORMA DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE; L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, GESTIONE E LOCAZIONE A TERZI DEGLI STESSI IMMOBILI.
LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI O PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, E ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' IN VIA PREVALENTE, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO, SALVO QUANTO INDEROGABILMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, O PARTE DI ESSI, AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, NONCHE' AD UN COMITATO ESECUTIVO.
PER TUTTO QUANTO NON STABILITO DAL PRESENTE STATUTO IN TEMA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SI APPLICANO LE NORME DETTATE IN TEMA DI SOCIETA' PER AZIONI, IN QUANTO COMPATIBILI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, ED AL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO;
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 23 STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

REVOCA IN VIA CAUTELARE DEL SIG. CHRISTIAN LONATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' V.M. SRL (P.I.05506180966) - ANNOTAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 24/09/2020 RG N. 25097/2020

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2006 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

ALLEGATO "A" REP. 48255/9631 -----
----- NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----

Art.1 - Denominazione -----

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "V.M. SRL" -----

Art.2 - Sede -----

La società ha sede in **Milano** -----

Art.3 - Oggetto -----

La società ha per oggetto: -----
- L'attività di acquisto, alienazione e compravendita sotto qualsiasi forma di immobili e loro pertinenze; l'attività di costruzione, gestione e locazione a terzi degli stessi immobili. -----

La società, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. -----

Art.4 - Durata -----

La società è fissata sino al 31 dicembre 2050. -----

Art.5 - Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. -----

CAPITALE E PARTECIPAZIONI -----

Art.6 - Capitale -----

Il capitale sociale ammonta a **Euro 20.000,00 (ventimila/00)**. -
Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci. -----

Art.7 - Conferimenti e finanziamenti -----

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge. -----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art 2467 c.c. -----

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge. -----

Art.8 - Partecipazioni -----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

esse. Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili nei limiti di quanto segue. -----

In ogni caso di alienazione parziale o totale delle quote sociali, ovvero di costituzione di diritti di godimento sulle medesime, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, con accrescimento tra loro, da esercitarsi entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante, il quale deve specificare il corrispettivo ed il nominativo dell'aspirante acquirente. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Qualora l'alienazione o la costituzione di diritti di godimento dovesse essere a titolo gratuito, gli altri soci hanno diritto di acquistare le quote ad un prezzo pari al loro valore di mercato, da determinarsi ad opera di un arbitratore ai sensi dell' art 1349 cc , designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale della sede della società. L'alienazione di quote in violazione delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società. -----

Le limitazioni di cui sopra non operano in caso di reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante. Operano invece sia in caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria, sia in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria. -----

Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. -----

Art.9 - Recesso dei soci -----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. -----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società. -----

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso. -----

Non vi sono cause di esclusione dei soci. -----

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI -----

Art.10 - Convocazione -----

L' assemblea è convocata da ciascun amministratore. -----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. -----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in un paese dell'Unione Europea. -----

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge. -----

Art.11 - Intervento e voto -----

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purchè con delega rilasciata per iscritto. -----

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge. -----

Art.12 - Presidente e verbalizzazione -----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa. -----

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato all'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente. -----

Nei casi di legge e quando l'organo Amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. -----

In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. ---

Art.13 - Consultazione scritta e consenso per iscritto -----

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare. -----

Art.14 - Maggioranze -----

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Le deliberazioni aventi a oggetto la modifica delle norme sul funzionamento della società (o statuto), la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanto soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. -----

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -----

Art.15 - Amministratori -----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti. -----
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti. ---

Art.16 - Disposizioni comuni agli amministratori -----

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. -----

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----
Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. -----

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. -----

Art.17 - Amministratore unico -----

All'Amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, e salvo limiti posti dai soci in sede di nomina. -----

Art.18 - Consiglio di amministrazione -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea. -----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale. -----

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. -----

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. ----

Art.19 - Amministratori disgiunti o congiunti -----

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. -----

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. -----

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta. -----

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. -----

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori a maggioranza. -----

Art.20 - Rappresentanza -----

La rappresentanza della società, spetta a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione. -----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

Art.21 - Collegio e revisore -----

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni. Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

BILANCIO - UTILI - SCIoglimento -----

Art.22 - Esercizi sociali e bilancio -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di Legge. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-12-2006

V.M. SRL
Codice fiscale: 05506180966

nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, cc. -----

Art.23 - Utili e dividendi -----

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art. 24 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

Art.25 - Scioglimento -----

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge. -----

Firmato in originale: -----

Maria Emanuela Buldini -----

Christian Lonati -----

Teresa Palumbo Notaio -----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, Bollo assolto in modo virtuale aut. 3/4774/2000 del 19.7.2000 -----